

TI_GERICHTE 10.2003.300 vom 16. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2003.300

FR: TI_GERICHTE 10.2003.300 du 16 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 10.2003.300 del 16 luglio 2003

Volltext

Incarto n.10.2003.300

DA 1091/2003

Bellinzona

16 luglio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Fulvio Campello in qualità di segretario, per giudicare

_____, fu _____, nato il _____ e _____, nato il _____ 1972 a _____ (_____), cittadino tunisino, residente a _____, celibe, muratore, attualmente disoccupato,

difeso da: Avv. _____,

prevenuto colpevole di _____ conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, per avere, a _____, in data 15 luglio 2000, usando inganno, fornendo al momento della sua domanda d'asilo false generalità, indotto i funzionari del Dipartimento istituzioni ad attestare contrariamente al vero il nominativo di _____, 19 agosto 1976, cittadino tunisino sul permesso "N" di richiedente l'asilo;

fatti avvenuti _____ nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto _____ dall'art. 253 CPS, richiamato l'art. 41 cifra 1 CPS;

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista _____ l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 10 aprile 2003 dal difensore;

indetto _____ il dibattimento 16 luglio 2003, al quale hanno partecipato l'accusato, assistito dal difensore, gli interpreti signori _____ e _____, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale spiega dapprima le ragioni di natura formale della sua opposizione. In effetti, il DA è pieno di imprecisioni: i dati personali falsi non possono essere stati forniti dall'imputato prima del 17 luglio 2000, data della domanda d'asilo, e quindi non il 15 luglio. La data figurante sul decreto d'accusa è errata e si riferisce solo alla data d'entrata e non quella della fornitura dell'identità. L'imputato non ha mai dato false indicazioni ad autorità cantonali. Giusta l'art. 26 cpv. 1 della Legge sull'asilo, sono le autorità federali ad essere competenti in materia (cfr. anche ordinanza n. 3 sull'asilo relativa al trattamento dei dati personali). L'ufficio cantonale si occupa unicamente della registrazione dell'indirizzo; pertanto nessun ufficio del dipartimento delle istituzioni è stato ingannato. L'autorità cantonale non ha attestato nulla, siccome incompetente. Inoltre, il reato non potrebbe essere stato perpetrato a _____: l'ufficio in questione si trova a _____.

Dal punto di vista materiale, il reato non è stato adempito né soggettivamente, né oggettivamente. L'art. 253 CPS non è qui applicabile: il permesso "N", in effetti, non è un documento pubblico ai sensi di questa norma: secondo l'art. 30 della relativa ordinanza, esso non costituisce a priori un'informazione certa d'identità. L'imputato avrebbe, comunque, potuto ottenere il permesso "N" anche fornendo false generalità. La direttiva sull'asilo prodotta specifica che il libretto "N" non costituisce una prova formale dell'identità della persona (cfr. DTF 80 IV 112).

Dal punto di vista soggettivo, bisogna rilevare che il signor _____ non è una persona colta e viene dalla _____. Egli ha agito solo su consiglio di altri asilanti e per paura che, se avesse fornito dati corretti, questi sarebbero stati comunicati alle autorità del suo paese, con rischio di ripercussioni per la sua famiglia.

Il difensore chiede pertanto che il suo patrocinato venga prosciolto. In via sussidiaria, postula l'applicazione dell'art. 34 CPS;

sentito da ultimo l'accusato ; il quale si dichiara innocente;

posti a giudizio i seguenti quesiti

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 58, 63, 253 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie _____, fu _____, nato il _____ 1972 a _____ (_____), cittadino tunisino, residente a _____, celibe, muratore, attualmente disoccupato,

dall'accusa di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,

per i fatti compiuti a _____ il 15 luglio 2020 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DA n. _____/_____ del _____ 2003;

caricale spese e la tassa di giustizia allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

_____, _____,

Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, _____,

avv. _____, _____,

Comando della Polizia cantonale, _____,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, _____.

Ufficio reperti, Comando di Polizia Cantonale, _____

Sezione cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, _____.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato:

fr.	200.00	tassa di giustizia
fr.	150.00	spese giudiziarie
fr.	120.00	spese interpreti
fr.	470.00	totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.